

Circolare 24/2020
Torino, 25 maggio 2020

| | |
|----------------------|---|
| OGGETTO | BONUS EDILI - NUOVA DETRAZIONE DEL 110% |
| RIFERIMENTI | ART. 119 E 121 DL 34/2020 – ART. 14 E 16 DL 63/2013 |
| CIRCOLARE DEL | 25/05/2020 |

Sintesi: in materia di bonus in edilizia, il D.L. “Rilancio” introdotto una serie di novità:

- **detrazione del 110%: spetta:**
 - per determinate spese di riqualificazione energetica o relative al sismabonus
 - sostenute dal 1/07/2020 al 31/12/2021
 - limitatamente alle persone fisiche private e soggetti equiparati (per interventi effettuati sull’abitazione principale, in caso di interventi su edifici unifamiliari)
 - da ripartire in 5 quote annuali di pari importo
- **utilizzo della detrazione: in alternativa alla detrazione**
 - oltre alla possibilità di ottenere uno sconto in fattura dal fornitore
 - è introdotta la possibilità di convertirlo in credito d’imposta, utilizzabile in compensazione nel mod. F24 o cedibile a terzi

Il DL Rilancio, recentemente approvato, in materia di bonus edili:

- ha introdotto una **nuova detrazione del 110%** (ferme restando le previgenti fattispecie di detrazione)
 - utilizzabile in **5 rate annuali** di pari importo
 - per determinate spese **sostenute dal 1/07/2020 al 31/12/2021**
- cui si applica un particolare regime fiscale.

DETRAZIONE DEL 110%

SOGGETTI INTERESSATI

La detrazione “supermaggiorata” spetta esclusivamente ai seguenti soggetti:

a) persone fisiche private (cioè **al di fuori dell’attività d’impresa/lavoro autonomo**)

Esempio1: per le spese sostenute da una società/impresa individuale, nonché da parte di un professionista o studio associato, troveranno applicazione le ordinarie aliquote di detrazione (sempreché non si tratti di un riparto di spese sostenute sulle parti comuni condominiali).

N.B.: se la spesa è sostenuta su **edifici unifamiliari**, quest’ultimo deve **rappresentare l’abitazione principale**

Esempio2: i fratelli Tizio e Caio sono comproprietari di un villino nel quale risiede Tizio; entrambi i fratelli sostengono la spesa per una riqualificazione energetica:

- Tizio: potrà fruire della detrazione del 110%
- Caio: potrà fruire della detrazione ordinaria (dal 50% al 75%, a seconda della tipologia di spesa)

Esempio3: nel caso precedente la comproprietà sia su un appartamento in un condominio; in tal caso:

- non è richiesto il requisito dell’abitazione principale
- dunque entrambi i fratelli potranno fruire della detrazione supermaggiorata del 110%

b) condomini (per le spese su parti comuni condominiali)

c) cooperative edilizie a proprietà indivisa: per interventi realizzati su immobili assegnati in godimento ai propri soci

d) IACP comunque denominati (nonché enti aventi le medesime finalità sociali, istituiti nella forma di società che rispondere ai requisiti previsti in materia di “*in house providing*”): per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

L'art. 119 DL 34/220 interviene sull'art. 14 DL 63/2013

→ introducendo una **nuova fattispecie** di aliquota di **detrazione supermaggiorata**

→ **ferme restando le previgenti aliquote** di detrazione

INTERVENTI INTERESSATI: gli interventi sono elencati espressamente dalla norma, per quanto, di fatto, ricalchino fattispecie già presenti:

| Art. 119 DL 34/2020 | TIPOLOGIA INTERVENTO | SPESA MAX | DETRAZ. MAX |
|------------------------|---|---|---|
| Co. 1 Let. a) | <p>Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda</p> <p>N.B.: per quanto riguarda gli interventi effettuati</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ sulle <u>parti comuni condominiali</u>: di fatto sostituisce la detrazione del 70% prevista in precedenza (art. 14 c. 2-quater DL 63/2013) ✓ sull'<u>involucro di un'abitazione unifamiliare</u>: la detrazione è nuova | €. 60.000 x n° unità immob. dell'edificio | €. 66.000 x n° unità immob. dell'edificio |
| Co. 1 Let. b) | <p>Interventi sulle parti comuni degli edifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per la sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti (centralizzati o autonomi) ▪ con impianti centralizzati per il riscaldamento/raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria: <ul style="list-style-type: none"> ✓ con caldaia a condensazione, con efficienza almeno in classe A ✓ a pompa di calore (o con impianti ibridi, condensaz./pompa di calore) ✓ con impianti geotermici ✓ o con impianti di microgenerazione | €. 30.000 x n° unità immobiliari dell'edificio | €. 33.000 x n° unità immobiliari dell'edificio |
| Co. 1 Let. c) | <p>Interventi sugli edifici unifamiliari: per la sostituzione degli impianti di riscaldamento esistente con impianto centralizzato per il riscaldamento/raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ con pompa di calore (o con impianti ibridi) ✓ con impianti geotermici ✓ o con impianti di microgenerazione <p>N.B.: a differenza del caso sopra non è prevista la sostituzione dell'impianto con una caldaia a condensazione</p> | €. 30.000 | €. 33.000 |
| co. 2 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ qualsiasi altro intervento di efficienza energetica di cui all'art. 14 DL 63/2013 ▪ eseguiti congiuntamente ad almeno 1 degli interventi sopra elencati (v. oltre). | massimale proprio del singolo intervento | |

ATTENZIONE: la detrazione maggiorata spetta solo laddove

→ siano rispettati i **requisiti minimi** fissati dal **DM attuativo** di cui al co. 3-ter dell'art. 14 DL 63/2013 (non ancora emanato)

→ e dall'intervento

▪ si consegua il **miglioramento di almeno 2 classi energetiche** dell'edificio

- o, **laddove non sia possibile**, il **conseguimento della classe energetica più elevata**, comprovata dalle APE, ex ante ed ex post, rilasciato da un tecnico abilitato **tramite dichiarazione asseverata**

anche congiuntamente agli interventi di cui ai co. 5 e co. 6 (**installazione di impianto fotovoltaico e di relativo sistema di accumulo**).

SISMABONUS

La detrazione maggiorata al 110%:

- spetta anche **per tutti gli interventi** finalizzati alla riduzione del rischio sismico (commi da 1-bis a 1-septies art. 16 DL 63/2013)
- **senza particolari limitazioni.**

Si tratta, pertanto, di un temporaneo potenziamento della agevolazione per tali tipologie di interventi.

PREMI DI ASSICURAZIONE PER RISCHIO DI EVENTI CALAMITOSI

In relazione agli interventi da sismabonus in caso

- di **cessione del corrispondente credito** ad un'impresa di assicurazione (v. oltre)
- e di contestuale **stipula di una polizza** che **copre un rischio di eventi calamitosi** (si ricorda che applicabile solo all'unità abitative)

la **detrazione** di cui all'art. 15, co. 1, lett. f-bis) Tuir **spetta nella misura del 90%** (in luogo dell'ordinario 19%).

"ALTRI INTERVENTI" DI RISPARMIO ENERGETICO

Come anticipato, il co. 4 dell'art. 119:

- può spettare la **detrazione supermaggiorata al 110%**
- per **tutti gli interventi di risparmio energetico** ex art. 14 (da co. 1 a co. 2 quater) DL 63/2013 (in luogo dell'aliquota propria di detrazione)
- laddove siano eseguiti **congiuntamente ad uno degli interventi** di cui al **co. 1 lett. da a) a c)**:

Così, la detrazione del 110% potrà aspettare:

- per la riqualificazione energetica di interi edifici (in luogo del 65%)
- per la sostituzione di finestre comprensive di infissi (in luogo del 50%)

e così via

ATTENZIONE: il co. 4 dell'art. 119 ricorda che la detrazione maggiorata opera solo per gli immobili ubicati nelle zone a **rischio sismico 1, 2 e 3** di cui all'OPCM del 20/03/2003.

Con ogni probabilità il legislatore ha inteso non tanto ribadire l'esclusione degli immobili ubicati nelle zone a rischio sismico 4 (come per tutti gli interventi di sismabonus), ma il fatto che il riferimento

- vada fatto sempre (ed esclusivamente) alla individuazione iniziale dal citato .Opcm
- e non alle (più aggiornate) "zonazioni regionali."

CONTESTUALE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI / SISTEMI DI ACCUMULO

Come noto, l'installazione di **impianti fotovoltaici**

- è **esclusa dalle opere di risparmio energetico** (rientrandovi la sola installazione di "pannelli solari", con l'unica eccezione degli impianti termo dinamici a concentrazione solare – RM 12/2011)
- per quanto riguarda quelli installati per un **utilizzo esclusivamente domestico**, si rientra nella fattispecie dell'**art. 16-bis lett. h) Tuir** (non nell'ambito del risparmio energetico – v. RM22/2013).

I commi da 5 a 7 operano ora una estensione (sempre per spese sostenute **dal 1/07/2020 al 31/12/2021**):

- la **detrazione ex art. 16-bis lett. h) Tuir** opera nella **misura del 110%** (in luogo del 50%)
- per l'installazione di **impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica** su "edifici" (come definiti dall'art. 1 co. 1 lett. da a) a d) Dpr 412/93, di riordino della materia della manutenzione degli impianti elettrici)
- da ripartire in **5 quote annuali** di pari importo
- purché effettuati **congiuntamente ad uno degli interventi** visti in precedenza per risparmio energetico (co. 1 lett. a), b) o c)) nonché per il sismabonus (co. 4).

Limiti di spesa: la detrazione opera nei seguenti limiti di spesa (da soddisfare congiuntamente):

- **€ 48.000 complessivi**
- **€ 2.400 per ogni Kw** di potenza nominale dell'impianto fotovoltaico.

N.B.: nel caso di interventi ex art. 3, co. 1 lett. d) (ristrutturazione edilizia), e) (nuova costruzione) ed f) (ristrutturazione urbanistica) il **limite di spesa** è ridotto a **€ 1.600 per ciascun Kw** di potenza nominale.

SISTEMI DI ACCUMULO

La **detrazione maggiorata del 110%**:

- si estende anche alla **installazione** (contestuale all'installazione dell'impianto fotovoltaico o successivo)
- di sistemi di **accumulo di energia** integrati **negli impianti fotovoltaici** agevolati

con applicazione

- ✓ del **medesimo limite di spesa** complessiva (€. **48.000** andrà chiarito se si cumula con il limite riferito all'impianto fotovoltaico)
- ✓ **nel limite di €. 1.000 per ogni Kw** di potenza nominale dell'impianto fotovoltaico.

ULTERIORE CONDIZIONE

Il comma 7 dispone che le detrazioni precedenti (impianto fotovoltaico e sistema di accumulo)

→ sono subordinate alla **cessione al GSE dell'energia non autoconsumata** "in sito"


→ e **non è cumulabile**

- **con altri incentivi pubblici** (del medesimo GSE, tra cui gli incentivi per lo scambio sul posto ex D.lgs. 28/2011, o di altri enti - in tal senso si era già espressa la citata RM 22/2013)
- o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura (previste da norme UE, nazionali o regionali), compresi fondi di garanzia e di rotazione

COLONNINE DI RICARICA

Anche alla installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici:

- ✓ spetta la **detrazione maggiorata al 110%** (in luogo della detrazione del 50% recentemente introdotta all'art. 16-ter DL 63/2013)
- ✓ laddove **contestuale** all'effettuazione **di uno degli interventi** visti in precedenza per risparmio energetico (co. 1 lett. a), b) o c)) **N.B.**: si noti l'esclusione, in tal caso, degli interventi di sismabonus.
- ✓ sempre per spese sostenute **dal 1/07/2020 al 31/12/2021 e sempre da ripartire in 5 quote annuali**



Periodo di sostenimento della spesa: la detrazione del 110% è fruibile solo dai privati e, pertanto, si farà esclusivo riferimento alla **data del pagamento** (che dovrà essere **successiva al 1/07/2020**). Al contrario si ritiene non rilevanti la data di inizio lavori (anche antecedente al 1/07/2020).

UTILIZZO DELLA DETRAZIONE

Ulteriore novità apportata dal DL Rilancio riguarda le modalità di utilizzo delle detrazioni che sorgono

- ✓ non solo in relazione alle nuova detrazione maggiorata

✓ ma anche per quanto attiene le **ordinarie detrazioni da bonus edili**.

Più in particolare, l'art. 121 DL Rilancio dispone che:

→ **i soggetti che sostengono le spese** negli **anni 2020 e 2021**

→ possono **optare**, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per lo **sconto in fattura**
- per la **trasformazione in credito d'imposta**
 - ✓ utilizzabile in via diretta **in compensazione nel mod. F24**
 - ✓ o cedibile a terzi, ivi inclusi gli istituti di credito/altri intermediari finanziari.

NEW: rispetto al passato, il credito d'imposta:

- può essere fruito direttamente dal contribuente
- la cessione nei **confronti degli istituti di credito**/altri intermediari finanziari è generalizzata (in passato era riservata ai cd. "incapienti")
- non viene più richiesto il "collegamento" del cessionario con gli interventi effettuati.

Si noti che tale meccanismo non ha riservato alle sole persone fisiche, ma può essere utilizzato da qualsiasi contribuente (imprenditore, lavoratore autonomo, ecc.).

Decorrenza: occorre attendere il **Provvedimento attuativo** dell'Agenzia, da adottare entro il 18/06/2020 (30gg dall'entrata in vigore del DL 34/2020), che stabilirà le modalità con cui trasmettere telematicamente i dati della cessione/sconto in fattura.

SCONTO IN FATTURA

Come anticipato, in via transitoria, per le **spese sostenute nel 2020 e 2021**, l'art. 121 DL 34/2020:

→ **reintroduce lo "sconto in fattura"** (cessione dell'importo corrispondente alla detrazione al fornitore)

→ **in via generalizzata** per tutti i bonus edili, e cioè in relazione ai seguenti interventi:

- di **recupero del patrimonio edilizio** (art. 16-bis Tuir)
- di **risparmio energetico** (art. 14 DL 63/2013)
- per il **sismabonus** (art. 16 DL 63/2013)
- per il cd. "**bonus facciate**" (art. 1 co. 219 L. 160/2019)
- alle opere con **detrazione maggiorata al 110%** neo introdotte (installazione di impianti fotovoltaici/sistemi di accumulo o di colonnine di ricarica).

Recupero del fornitore: il fornitore matura un credito d'imposta che può utilizzare:

- ✓ **in compensazione nel mod. F24** (presumibilmente dovrà mantenere la suddivisione in 5 rate)
- ✓ **o cederlo a terzi** (con ogni probabilità il Provvedimento vieterà la cessione ulteriore).

N.B.: il riferimento all'intero 2020 porta a ritenere si potranno cedere anche spese già sostenute alla data di entrata in vigore del DL Rilancio.

TRASFORMAZIONE IN CREDITO D'IMPOSTA

E' prevista la possibilità che il contribuente che ha sostenuto le spese (**nel 2020 e 2021**)

→ trasformi la detrazione (anche successivamente all'inizio del suo utilizzo, per un importo pari alle rate residue di detrazione non fruita)

→ in un **credito d'imposta** (anch'esso rateizzato **in 5 quote annuali**, al pari della detrazione):

- da utilizzare **in compensazione nel mod. F24** (es: il privato compensa l'Irpef, IMU, ecc.)
- o **cedibile a terzi** (anche alle banche/altri intermediari finanziari).

Quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno: **non può essere riportata** ai periodi d'imposta successivi **nè essere richiesta a rimborso**

N.B.: in sostanza non vi è differenza rispetto a quanto avverrebbe nel caso di incapacità della rata di detrazione; tuttavia, per le persone fisiche private risulta più facilmente utilizzabile nel mod. F24, in quanto può aggredire imposte anche diverse dall'Irpef (risulta più difficile "perdere" una quota di agevolazione).

Utilizzo in compensazione: non si applicano i limiti:

- ✓ di €. 700.000 (aumentato a €. 1 mil. dal DL Rilancio) di utilizzo nel mod. F24 (art. 34 L. 388/01)
- ✓ di €. 250.000 per i crediti da quadro RU (art. 1 c. 53 L. 244/07)

Nota: si noti che la norma fa riferimento anche alle cessioni nel 2021 in relazione ad una serie di interventi che, salvo futura proroga, dovrebbero cessare al 31/12/2020.

ADEMPIMENTI PER LA CESSIONE/SCONTO IN FATTURA

Infine, il co. 11 dell'art. 119 prevede l'obbligo di particolari adempimenti in caso di opzione per lo sconto in fattura/cessione a terzi del credito d'imposta.

VISTO DI CONFORMITÀ – QUALSIASI DETRAZIONE

Laddove il contribuente opti per lo sconto in fattura/cessione del credito a terzi (**per qualsiasi fattispecie di bonus edile**):

- deve **richiedere l'apposizione del visto di conformità**
- **"dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta"**

N.B.: si tratta dell'ordinario visto di conformità di cui all'art. 35 Dlgs 241/97 rilasciato da un intermediario abilitato iscritto al registro informatizzato della DRE.

Tanto premesso, **si dovrebbe trattare** di un **visto di conformità "speciale"** riferito al solo controllo formale dei documenti di spesa relativi all'intervento agevolato (infatti, il contribuente non indicherà l'operazione nella propria dichiarazione, posto che nulla dovrà indicare a quadro RP); in tal caso il provvedimento attuativo dovrà indicare come debba essere redatto (non dovrebbe essere in dichiarazione posto che non saranno obbligatoriamente verificati gli altri eventuali oneri).

Si noti che l'obbligo non ricorre nel caso in cui il contribuente

- decida per l'ordinaria detrazione (anche quella maggiorata del 110% in 5 rate annuali)
- o per l'utilizzo in proprio del credito d'imposta (non ceduto a terzi)..

ASSEVERAZIONI DEI TECNICI ABILITATI – DETRAZIONE MAGGIORATA

In relazione all'opzione per la cessione/sconto in fattura della **sola detrazione maggiorata del 110%**:

- a) per interventi di risparmio energetico: un **tecnico abilitato** deve **asseverare**:
 - il **rispetto dei "requisiti minimi"** del DM di cui all'art. 14 co. 3-ter DL 63/2013 (non ancora emanati)
 - trasmettendo copia telematica all'**ENEA** (le modalità saranno stabilite dal un DM del MISE)
- b) per sismabonus: i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico devono **asseverare** (secondo le rispettive competenze professionali) **l'efficacia degli interventi** finalizzati alla **riduzione del rischio sismico**.

In entrambi i casi i tecnici dovranno **attestare la "congruità" delle spese sostenute** in relazione agli interventi agevolati.

Spesa detraibile: le spese sostenute per l'ottenimento

- ✓ delle citate asseverazioni/attestazioni
 - ✓ del visto di conformità dell'intermediario abilitato (ove riferito alla cessione/sconto in fattura di spese detraibili nella misura del 110%; nulla è disposto se la detrazione è diversa)
- rientrano **anch'esse tra le spese detraibili nella misura del 110%**.

Polizza assicurativa dei tecnici abilitati

I professionisti abilitati devono stipulare polizza assicurativa di RC, con massimale "adeguato" al numero di asseverazioni (dati tecnici) ed attestazioni (di congruità di spesa) rilasciate e agli importi degli interventi per i quali le rilasciano, comunque, non inferiore a € 500.000.

LE RESPONSABILITA'

Premesso che l'Agenzia, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, procede alla verifica dei presupposti che danno diritto alla detrazione, vi potranno essere dei profili di responsabilità anche sui terzi.

Fornitore cessionario: risponde solo in caso di utilizzo del credito con colpa (cioè per utilizzi irregolari propri, non nel caso in cui decada il contribuente che ha effettuato i lavori)

Professionisti: l'eventuale **falsità delle attestazioni/asseverazioni** comporta:

- per il contribuente: la **decadenza** dalla detrazione
- per il professionista: la sanzione da € 2.000 a € 15.000 per singola asseverazione/attestazione infedele (oltre alle sanzioni penali).

Esempio1

Il sig. Rossi, pensionato, abita in un condominio che ha deliberato di effettuare i lavori di apposizione del cappotto esterno.
La spesa viene sostenuta (cioè pagata dall'amministratore) il 31/07/2020: spetta la detrazione del 110% in capo a tutti i condomini.
Al condomino Rossi è addebitata (in ragione dei millesimi di proprietà) una spesa pari a € 10.000 (che il contribuente paga entro il 31/12/2020): detrazione spettante: € 11.000
Il contribuente decide di fruire della detrazione:
✓ nel 2020 detrae l'importo di € 2.200 dall'Irpef sulla propria pensione nel mod. 730
✓ nel 2021 teme di non essere capiente con la detrazione, considerate numerose altri oneri detraibili sostenuti; decide, pertanto di cedere la detrazione residua (€ 8.800) ad una banca.
Su tale periodo d'imposta il commercialista del pensionato rilascia il visto di conformità sugli oneri relativi alla detrazione (cioè la comunicazione dell'amministratore con riparto delle spese).
In alternativa il contribuente potrebbe utilizzare il credito d'imposta per versare l'IMU sull'appartamento posseduto e su altre eventuali proprietà immobiliari.

Esempio2

Il sig. Verdi, imprenditore, abita in una "casa a schiera" (edificio unifamiliare).
Il 10/07/2020 procede a saldare le imprese che hanno proceduto:
✓ a sostituire l'impianto di riscaldamento con una pompa di calore (opera che attribuisce la detrazione del 110%)
✓ a sostituire le finestre comprensive di infissi (opera anch'essa tratta alla detrazione del 110% in quanto effettuata in concomitanza con quella precedente)
spendendo complessivamente l'importo di € 10.000 (inferiore al limite di 30.000) + € 15.000 inferiore al limite di € 60.000) = € 25.000.
Inoltre spende € 500 per l'asseverazione del tecnico termodinamico.
La detrazione spettante è pari a € 25.500 x 110% = € 28.050, detraibile in cinque rate annuali ciascuna di € 5.610.
Il contribuente decide di utilizzare tale importo in compensazione orizzontale con l'Irpef dovuta in sede di dichiarazione dei redditi (dovrebbe, peraltro, essere detraibile anche per effettuare il versamento delle ritenute sui dipendenti).

Esempio3

La Alfa Srl procede a coibentare la superficie della propria palazzina uffici:
nel 2020 sostiene una spesa di € 40.000 (ultimazione dei lavori)
✓ potrà detrarre ordinariamente il 65% della spesa, non avendo accesso alla detrazione maggiorata
✓ non sarà soggetta alla specifica asseverazione del tecnico abilitato per la detrazione del 110%

PERSONE FISICHE "PRIVATE" - TUTTI I BONUS EDILI NEL 2020 e 2021

| RIQUAL. ENERGETICA (art. 14 DL 63/2013) | % DETR. | LIMITI MASSIMI di: | | Ra- te | Cess. /sc. in fatt. | SOSTENIM. SPESA (dal - al) |
|---|------------|--------------------------|---------|-----------|---------------------------|-------------------------------|
| | | spesa | detraz. | | | |
| in generale (tutti gli interventi ex art. 16-bis Tuir) | 50% | 96.000 | | 10 | SI | 26/06/2012 – 31/12/2020 |
| su PARTI COMUNI CONDOMINIALI | 50% | 96.000 per unità imm. | | | | 26/06/2012 – 31/12/2020 |
| BONUS MOBILI Per il 2020: per interventi iniziati dal 1/01/2019 | 50% | 10.000 | | | | 6/06/2013 – 31/12/2020 |

| RIQUAL. ENERGETICA (art. 14 DL 63/2013) | % DETR. | LIMITI MASSIMI di: | | Ra- te | Cess. /sc. in fatt. | SOSTENIM. SPESA (dal - al) | | |
|---|---|--|-------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | spesa | detraz. | | | | | |
| Riqualificazione energetica di interi edifici (1) | 65% | 153.846 | 100.000 | 10 | SI | 01/01/2020 – 31/12/2020 | | |
| Opere su involucro degli edifici | Coibentazione di strutture opache orizz./verticali (muri perim./tetti) | 65% | 92.307 | | | 60.000 | 5 | 01/01/2020 – 31/12/2020 |
| | Finestre comprensive di infissi | 110% | 60.000 | | | 66.000 | 5 | 01/01/2020 – 31/12/2021 |
| Installazione di pannelli solari | 50% | 120.000 | 60.000 | 10 | | 01/01/2020 – 31/12/2020 | | |
| Installaz. di impianti fotovolta./sistemi di accumulo (3) | 65% | 92.307 | 60.000 | 5 | SI | 01/01/2020 – 31/12/2020 | | |
| Installaz. di colonnine di ricarica (4) | 110% | 48.000 | 52.800 | | | 5 | 01/01/2020 – 31/12/2021 | |
| | 110% | 3.000 | 3.300 | | | 5 | 01/01/2020 – 31/12/2021 | |
| Sostituz. di impianti di climatizz. invernale con impianti dotati di: | Caldaia a condensazione | (classe B o <)- classe A | - | - | - | - | | |
| | | classe A con sistemi di termoregol. evoluti | 50% | 60.000 | | 10 | 01/01/2020 – 31/12/2020 | |
| | Pompe di calore ad alta eff; imp. geotermici | 65% | 46.153 | 30.000 | 10 | | | |
| | Pompa di calore integr. con cald. a cond. | 110% | 30.000 | 33.000 | 5 | 06/06/2020 – 31/12/2021 | | |
| | Micro-cogeneratori (2) | 65% | 153.846 | 100.000 | 10 | 01/01/2020 – 31/12/2020 | | |
| Sostituzione di scaldacqua a pompa di calore | 110% | 30.000 | 33.000 | 5 | SI | 06/06/2020 – 31/12/2021 | | |
| Acquisto e posa in opera di: (1) | Schermature solari | 50% | 120.000 | 60.000 | 10 | 01/01/2020 – 31/12/2020 | | |
| | Impianti di riscaldamento con generatore di calore a biomasse | 50% | 60.000 | 30.000 | | 10 | 01/01/2020 – 31/12/2020 | |
| | Generatori d'aria calda a condensazione | 65% | 46.153 | | | | | |
| | In generale | 65% | come per le singole unità | | | 06/06/2020 – 31/12/2021 | | |
| Opere su PARTI COMUNI CONDOMINIALI | Opere sull'involucro con incidenza > 25% della superficie disperdente | | 110% | 60.000 x n° | 66.000 x n° | 5 | 01/01/2020 - 31/12/2021 | |
| | Lavori che conseg. prest. energ. ex Tab. 3 e 4 DM 26/06/2015 | | 75% | 40.000 x n° | 30.000 x n° | 10 | 01/01/2020 - 31/12/2021 | |
| | Riduz. del rischio sismico (pass. a 1 [o 2] classe di rischio inferiore) con contestuale risparmio energetico | | 80% [o 85%] | 136.000 x n° | 108.800 o 115.600 x n° | | | |
| | Sost. di impianti di climatiz. invernale con impianti dotati di: | Caldaia a condensazione | (classe B o <)- classe A | - | - | - | - | |
| | | | classe A con sist. di term. evoluti | 110% | 30.000 x n° | 33.000 x n° | 5 | 01/01/2020 – 31/12/2021 |
| | | Pompe di calore ad alta effi.; impianti geotermici | | | | | | |
| Pompa di calore integr. con cald. a cond. | | | | | | | | |
| Micro-cogeneratori (2) | 65% | 153.846 | 100.000 | 10 | | 01/01/2020 – 31/12/2020 | | |

Note: detrazione del 110%: i lavori devono attribuire almeno due classi energetiche migliori (o quella massimo ottenibile)

- (1) Se effettuata congiuntamente ad intervento cui è associata la detrazione del 110%, attribuisce anch'essa la detrazione del 110%
- (2) La fruizione dell'aliquota maggiorata al 110% permette una spesa inferiore rispetto a quella previsto per l'aliquota ordinaria 65% (si ritiene ammesso fruire dell'aliquota inferiore).
- (3) Solo se effettuata congiuntamente ad un intervento che attribuisce la detrazione del 110% (si applica un ulteriore limite variabile calcolato ragione della potenza in Kw dell'impianto)
- (4) Solo se effettuata congiuntamente ad un intervento che attribuisce la detrazione del 110%

| SISMA BONUS (art. 16 c. da 1-bis a 1-septies DL 63/2013) | | % DETR. | LIMITI MASSIMI di: | | Ra- te | Cess. /sc. in fatt. | SOSTENIM. SPESA (dal - al) |
|--|--|--|--------------------------|---------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | spesa | Zone sism. | | | |
| MISURE ANTI- SISMICHE | - Sicurezza statica di parti strutturali | 110% | 96.000 | zone sism. 1, 2 e 3 | 5 | | 01/01/2020 - 31/12/2021 |
| | - Redazione dell'Attestazione di sicurezza statica e relativi interventi necessari (dal 2017) | | | | | | |
| RIDUZ. DEL RISCHIO SISMICO (passaggio a 1 [o 2] classe di rischio inferiore) | Su singole unità immobiliari | | | | | | |
| | Su parti comuni condominiali | senza risp. energet. con risp. energetico | 136.000 x n° un. cond | | | | 01/01/2018 - 31/12/2021 |
| | Acquirenti unità imm. in edifici riqualificati sismicam. ceduti dalle imprese nei 18 mesi da fine lavori | | 96.000 | zone sism. 1, 2 e 3 | | | 01/05/2019 - 31/12/2021 |

| BONUS VERDE (art. 1 c. 68 L. n. 145/2018) | | % DETR. | LIMITI MASSIMI di: | | Ra- te | Ces- sione | SOSTENIM. SPESA (dal - al) |
|--|-------------------------------------|------------|--------------------|---------|-----------|---------------|-------------------------------|
| | | | spesa | detraz. | | | |
| sistemaz. a verde | - in generale | 36% | 5.000 | 1.800 | 10 | NO (1) | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
| | - parti comuni esterne condominiali | | | | | | 01/01/2020 - 31/12/2020 |

Note: la norma non richiama lo sconto in fattura/cessione del credito d'imposta per il bonus verde.

| BONUS FACCIATE (art. 1 co. 219 L. 160/2019) | | % DETR. | LIMITI MASSIMI di: | | Ra- te | Ces- sione | SOSTENIM. SPESA (dal - al) |
|--|--|------------|--------------------|----------------|-----------|---------------|-------------------------------|
| | | | spesa | detraz. | | | |
| Tintegg. o restauro imm. zone A e B | - in generale | 90% | - | 90% x spesa | 10 | SI | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
| | - anche influenti dal punto di vista termico | | | | | | 01/01/2020 - 31/12/2020 |